



GREENPEACE



**Italia
Nostra**
SINTECO



Touring Club Italiano



EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE C 4144

CLASSIFICAZIONE

- All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), sostituire il capoverso 4 (comma 4 dell'art. 2 della legge 394/1991) con i seguenti:

“4. Le aree protette di mare sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Esse si distinguono in parchi nazionali marini e riserve marine.

4-bis. La classificazione dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambienti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, habitat o ecosistemi.

4-ter. Le aree protette di mare si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013.

4-quater. Le aree protette di mare contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente in essi, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1. In tal caso i parchi sono classificati come parchi con estensione a mare. Nelle estensioni a mare si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali marini e alle riserve marine.

Motivazione

Le aree protette di mare italiane, malgrado la loro importanza strategica dal punto di vista delle politiche di conservazione (un'importanza, peraltro, internazionalmente riconosciuta), hanno finora ricoperto una posizione marginale nella nostra legislazione e, di conseguenza, nelle scelte concrete effettuate dalle istituzioni competenti. L'obiettivo principale di questo emendamento è quello di attribuire a esse la stessa dignità delle aree protette di terra, a partire appunto dalle definizioni e dalla classificazione, accogliendo così anche quella distinzione tra parchi (parchi nazionali marini) e riserve (riserve marine), peraltro contenuta *in nuce* nell'originario testo unificato della Commissione senatoriale, che permette di fare chiarezza su una terminologia finora particolarmente confusa. Questa distinzione trova il suo riscontro nel diverso regime introdotto dagli emendamenti agli articoli specifici (10ss).

- All'articolo 1, comma 1, lettera a), i capoversi da 5-bis a 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

“5-bis. Si considerano aree naturali protette ai sensi della presente legge le aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea denominata “Natura 2000” in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e della direttiva 92/43//CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007 e successive modificazioni. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 4, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.

5-ter. Si considerano altresì aree naturali protette ai sensi della presente legge le zone umide d'importanza internazionale di cui alla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva in Italia dal dpr 13 marzo 1976, n. 448. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 3, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.

5-quater. La Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Comitato nazionale per le aree protette di cui all'art. 33, può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge e allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali, anche in considerazione delle indicazioni dell'Unione internazionale per la conservazione della natura.”

Motivazione

Il formale inserimento delle aree di cui alla Rete Natura 2000 e delle zone umide di cui alla convenzione Ramsar all'interno della classificazione delle aree naturali protette del nostro ordinamento permette di ampliare e nello stesso tempo di rafforzare il sistema. Inoltre il riferimento alle indicazioni dell'UICN apre opportune prospettive di dialogo con le aree protette a livello europeo e internazionale.

STRUTTURA DI GOVERNO

Parità di genere

- All'art 4, comma 1, capoverso 3, alla fine aggiungere la seguente frase: "Nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione una corretta parità di genere".

Motivazione

Con questa frase si vuole garantire che nelle candidature e nella selezione degli organi degli Enti parco sia garantita la parità di genere.

Presidente

- All'art. 4, comma 1, lett. a) sostituire il capoverso 4 con il seguente:

"4. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità, è nominato su proposta e con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentite le competenti commissioni parlamentari. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate esprimono l'intesa o il motivato dissenso. Qualora per due volte non si raggiunga l'intesa, il Presidente viene nominato, su proposta dello stesso Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri integrato con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome territorialmente interessate, sentite le competenti commissioni parlamentari. La procedura per la nuova nomina viene avviata sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica."

Motivazione

Con questo emendamento si assicura quell'elevata e specifica qualificazione del Presidente che è condizione necessaria per dare a tale figura non solo l'autorevolezza richiesta dal ruolo, ma anche – in considerazione soprattutto dei nuovi complessi compiti che le modifiche alla legge 394 prevedono - l'effettiva capacità sia di indicare le prospettive generali del parco e quindi di indirizzare l'Ente sia di affrontare i problemi concreti. Nello stesso tempo si ritiene che le modalità di nomina qui indicate migliorino ulteriormente quelle previste nella proposta.

Consiglio direttivo

- All'art.4, comma 1, lett. a) sostituire i capoversi 8-bis e 8-ter con il seguente:

“8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo le seguenti modalità:

a) quattro componenti designati dalla Comunità del parco con voto limitato, dei quali due in rappresentanza delle istituzioni territoriali e due in rappresentanza delle categorie sociali ed economiche del territorio;

b) quattro componenti scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette, dei quali: due designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e individuati, l'uno, tra i funzionari e gli esperti qualificati del suo Ministero e, l'altro, tra i docenti delle Università delle Regioni interessate e tra i funzionari e gli esperti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); uno designato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e individuato tra i funzionari e gli esperti del suo Ministero ovvero tra i ricercatori del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); uno designato dalle associazioni di protezione ambientale.”

Motivazione

Si ritiene necessario unificare il numero dei componenti del CD nella misura di otto per evitare che la gran parte dei parchi nazionali venga privata di rappresentanze necessarie e in particolare della rappresentanza del mondo scientifico oggi sempre più importante. La composizione prevista in questo emendamento garantisce il livello qualitativo del CD e nello stesso tempo una presenza equilibrata delle rappresentanze ai vari livelli: statali e locali, istituzionali e territoriali, generali e di categoria.

Revisore unico dei conti

- All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), capoverso 2, sostituire la lettera *c*) ("il Collegio dei revisori dei conti") con la seguente:

"c) il Revisore unico dei conti."

Conseguentemente:

- all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), capoverso 10, sostituire le parole "Il Collegio dei revisori dei conti" con le seguenti:

"Il Revisore unico dei conti."

- all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), sostituire il capoverso *10-bis* con il seguente:

"Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra gli iscritti nel registro dei revisori legali".

Motivazione

Le ridotte dimensioni degli Enti parco unitamente alle loro ridottissime risorse finanziarie giustificano la presenza di un unico Revisore dei conti anziché del collegio.

Direttore

- All'articolo 4, comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 11 con il seguente:

“11. La direzione dei parchi nazionali è affidata al Direttore, il quale assicura la gestione del parco, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; a lui spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree protette di mare o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

Motivazione

Il Direttore è, se non già pubblico dirigente, incaricato di uffici dirigenziali in un ente pubblico particolarmente complesso ancorché di dimensioni piccole o medie. Oltre tutto è, attualmente, l'unica figura dirigenziale di un parco nazionale. Diventa pertanto necessario che venga scelto tramite selezione pubblica aperta a persone di alto livello e di ampia esperienza le cui competenze siano complesse perché spaziano in diversi campi, da quelle naturalistiche a quelle amministrative, e che pertanto vi sia una commissione di sicura competenza in grado di valutare i titoli e di esaminare i candidati.

Comitato tecnico-scientifico

- All'art.4, comma 1, aggiungere la seguente lettera h):

“h) sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Il Consiglio direttivo si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive coordinato dal Direttore, che ne cura la convocazione e la verbalizzazione, e composto da sette esperti qualificati nelle materie giuridiche, sociali, economiche, agronomico-forestali, di difesa del suolo, di pianificazione urbanistico-territoriale, di conservazione e tutela della biodiversità. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio direttivo e svolge le sue funzioni fino a quando dura in carica il Consiglio che lo ha nominato. Lo Statuto del parco ne definisce le modalità di designazione, di partecipazione e ogni altra questione riguardante le funzioni e le attività. Il Consiglio direttivo può altresì avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco”.

Motivazione

Sempre più forte si avverte l'esigenza di una conoscenza scientifica dei problemi della conservazione dell'ambiente e della natura e in generale di quelli connessi alla gestione del territorio. Proprio le aree protette possono dimostrare concretamente l'utilità del contributo degli studiosi e nello stesso tempo diventare – come in parte stanno già diventando - straordinari laboratori per sperimentare l'importanza dell'incontro tra scienza e gestione territoriale. La natura dei problemi è però tale da richiedere il contributo di varie discipline, cioè un approccio multidisciplinare: il Comitato tecnico-scientifico, che con questo emendamento si vuole introdurre e che è previsto anche da alcune leggi regionali sulle aree protette, si avvale appunto di cultori delle varie scienze che riguardano il territorio e può così rappresentare uno strumento fondamentale per permettere agli enti gestori di operare al livello richiesto dalla complessità della situazione attuale. Il Comitato ha funzioni consultive, ma non per questo è meno importante perché comunque le scelte degli organi dell'ente gestore dovranno tener conto dei pareri da esso rilasciati.

REGOLAMENTO

- All'articolo 5, comma 1, lettera a),
 - sostituire i capoversi 2 e 3 con i seguenti:

«2) al comma 3 premettere alla lettera a) la seguente:
"0a) l'attività venatoria;"

3) al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere, di discariche, l'asportazione di minerali, l'apertura di impianti per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché la prospezione e la ricerca per tale coltivazione;"

3-bis) al comma 3 sostituire la lettera h) con le seguenti:

"h) il sorvolo di velivoli e droni non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e le esigenze di emergenza e di pubblica sicurezza;

i) l'eliski;

l) il transito fuoristrada con mezzi a motore, fatte salve le esigenze di emergenza e di pubblica sicurezza ;

m) le esercitazioni militari."»;

- al capoverso 4 aggiungere in fine le lettere "l" e "m";

Motivazione

Ai divieti già previsti si aggiungono divieti che riguardano sia attività impattanti che si sono sviluppate di recente sia attività che in questi venticinque anni di applicazione della legge 394 si sono dimostrate particolarmente negative. Quanto al divieto di attività venatoria, già presente nel nostro ordinamento all'art. 21 della legge n. 157 del 1992 (cosiddetta legge sulla caccia) e implicitamente in questa stessa legge 394 all'art. 11, comma 3, lett. a), si è ritenuto di renderlo esplicito e di sottolinearne la centralità collocandolo al primo posto.

- All'articolo 5, comma 1, lettera *a*), capoverso 5, comma 6, secondo periodo, dopo le parole "Comunità del parco" inserire le seguenti:

"e dei comuni territorialmente interessati alle aree contigue non facenti parte della Comunità del parco".

Motivazione

Con questo emendamento si intende coinvolgere quei Comuni che sono territorialmente interessati alle aree contigue, ma che, non facendo parte della Comunità del parco, non partecipano alla elaborazione e all'approvazione del regolamento che li riguarda direttamente proprio perché disciplina l'esercizio delle attività consentite anche nelle aree contigue.

- All'articolo 5, comma 1, lettera *a*), capoverso 5, comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi:

"In attesa del regolamento definitivo l'Ente parco può approvare regolamenti stralcio per la disciplina di materie specifiche e omogenee per tipologia e problematiche, al fine di garantire un'immediata gestione e un efficace controllo, anche prevedendo le opportune sanzioni. I regolamenti stralcio devono essere coerenti con le norme di salvaguardia e, a seguito dell'adozione del piano del parco, con le disposizioni di questo. I regolamenti stralcio sono approvati con la procedura del regolamento prevista dal presente articolo e, salvo eventuali modificazioni, vengono in esso ricompresi".

Motivazione

Questo emendamento mira a risolvere la situazione che si determina a seguito dell'attuale procedura che prevede l'approvazione del regolamento solo a seguito dell'approvazione del piano del parco con tempi spesso lunghissimi.

PIANO

Aree contigue

- All'articolo 5, comma 1, lettera *b*), numero 7), capoverso 2-*bis*,
 - Al terzo periodo, sostituire il terzo periodo con il seguente:

“In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell’area contigua, in essa l’attività venatoria è regolamentata dall’Ente parco, sentita la regione competente e acquisito il parere dell’ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell’area contigua.”;

- Al quarto periodo, sopprimere le parole: “e gli ambiti territoriali di caccia”.

Motivazione

Due sono le ragioni di questo emendamento che limita l’apertura delle aree contigue ai soli soggetti residenti nei comuni del parco e dell’area contigua: 1) perché sono coloro che con l’istituzione del parco hanno più fortemente avvertito il divieto dell’attività venatoria trattandosi del “loro” tradizionale territorio; 2) perché l’apertura a tutti i soggetti aventi facoltà di accesso all’ambito territoriale di caccia comprendente l’area contigua comporterebbe una pressione venatoria eccessiva. Quanto al parere degli ambiti territoriali di caccia, esso appare improprio e perciò viene soppresso dal momento che la regolamentazione dell’attività venatoria ha l’unico scopo di garantire la conservazione della fauna del parco e d’altro canto la presenza della regione assicura l’equilibrio di tale regolamentazione.

- All’art. 5, comma 1, lettera *f*), art. 32, comma 2, sostituire le parole “dai soggetti aventi facoltà di accesso all’ambito territoriale di caccia comprendente l’area contigua” con le seguenti:

“dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell’area contigua”.

Motivazione

Le ragioni di questo emendamento che limita l’apertura delle aree contigue ai soli soggetti residenti nei comuni del parco e dell’area contigua sono le stesse dell’altro emendamento relativo alle aree contigue: 1) perché sono coloro che con l’istituzione del parco hanno più fortemente avvertito il divieto dell’attività venatoria trattandosi del “loro” tradizionale territorio; 2) perché l’apertura a tutti i soggetti aventi facoltà di accesso all’ambito territoriale di caccia comprendente l’area contigua comporterebbe una pressione venatoria eccessiva.

Deposito del piano

- All'articolo 5, comma 1, lettera *b*), capoverso 5, primo periodo, dopo le parole: "presso le sedi dei comuni,", inserire le seguenti:

"ivi compresi i comuni delle aree contigue al parco,".

Motivazione

Con questo emendamento si intende coinvolgere quei Comuni territorialmente interessati alle aree contigue, ma che, non facendo parte della Comunità del parco, non partecipano, diversamente dai Comuni che fanno parte della Comunità, "alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano" (art. 12, comma 3 legge 394) e quindi anche delle aree contigue e perciò non possono esprimere il proprio parere su di esso, benché li riguardi direttamente.

Approvazione del piano in via sostitutiva

- All'articolo 5, comma 1, lettera *b*), capoverso 8, comma 5, dopo le parole "previa diffida ad adempiere" inserire le seguenti:

"entro 120 giorni"

Motivazione

E' opportuno rendere il processo di approvazione del Piano del parco più veloce e più efficace eliminando per quanto possibile l'indeterminatezza delle scadenze.

ENTRATE

Elenco generale

- All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 1-bis:

- sostituire il primo periodo con il seguente:

“1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva superiore ai 100 Kw, per la produzione di acque minerali o per l'uso idropotabile, esercitate mediante impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le cui opere di presa siano collocate all'interno di aree protette o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 o i cui effetti ricadano sulle aree protette, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione.”;

- al secondo periodo sopprimere le parole “all'ente gestore dell'area protetta”;

b) sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

“1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'art. 12 sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma quinquiesdecies una somma pari ad un terzo del canone di concessione.”;

c) al capoverso 1-quater :

- sostituire il primo periodo con il seguente:

“I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata complessiva superiore a 50 kw, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata.”;

- al secondo periodo sopprimere le parole “all'ente gestore dell'area protetta”;

d) al capoverso 1-quinquies:

- sostituire le parole “sono tenuti a versare quantità prodotte” con le seguenti:

“sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte”;

- al secondo periodo sopprimere le parole “all'ente gestore dell'area protetta”;

e) al capoverso 1-sexies:

- sostituire il primo periodo con il seguente:

“I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza complessiva superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui

al successivo comma quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kW di potenza”;

- al secondo periodo sopprimere le parole “all’ente gestore dell’area protetta”;

f) al capoverso 1-septies:

- sostituire il primo periodo con il seguente:

“I titolari di autorizzazioni all’esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti, ubicati nel territorio dell’area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell’articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti, per ogni chilometro non interrato, a versare annualmente in un’unica soluzione al fondo di cui al successivo comma quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, a 100 euro per oleodotti e metanodotti, a 30 euro per elettrodotti ad alta tensione, a 50 euro per elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per elettrodotti a media tensione isolata”;

- al secondo periodo sopprimere le parole “all’ente gestore dell’area protetta”;

g) dopo il capoverso 1-septies, aggiungere il seguente:

“1-septies1. I titolari di concessioni per funivie, cabinovie e altri impianti a fune, ubicati nel territorio dell’area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell’articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare annualmente in un’unica soluzione al fondo di cui al successivo comma quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione. L’ammontare definitivo di detto contributo, l’articolazione del medesimo per ampiezza e per tipologia si infrastruttura e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

h) al capoverso 1-undecies:

- al primo periodo sostituire le parole “I beni demaniali che alla data” con le seguenti:

“I beni demaniali e i beni requisiti alla criminalità organizzata presenti nel territorio dell’area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell’articolo 12, che alla data”;

- all’ultimo periodo, sostituire le parole “la titolarità che rimangono” con le seguenti:

“la responsabilità riguardo a tali beni che rimane”;

i) il capoverso 1-quinquiesdecies, è sostituito dal seguente:

“1-quinquiesdecies. Le somme di cui ai commi da 1-bis a 1-septies.1 sono versate in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a riversare il 20% di tali somme alle aree protette di provenienza e a destinare il restante 80% al finanziamento di progetti e azioni di sistema finalizzati in particolare alla conservazione della biodiversità e presentati dalle aree protette, con priorità per i parchi nazionali marini e per le riserve marine. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per gli impianti e le attività contemplate nei commi da 1-bis a 1-septies1, qualora non siano vietate e le cui concessioni decorrano successivamente all’entrata in vigore della presente legge, le relative entrate, nel corso del primo quinquennio, sono interamente destinate al finanziamento dei progetti e delle azioni di sistema ministeriali”.

l) il capoverso 1-*sexiesdecies*, è sostituito dal seguente:

“1-sexiesdecies. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai parchi nazionali e regionali, ai parchi nazionali marini, alle riserve naturali statali e regionali e alle riserve marine, anche, se necessario, recependole nelle normative regionali di settore.”

Motivazione

Questo emendamento mira per quanto possibile a evitare che gli Enti gestori, nella loro azione di contrasto nei confronti di attività autorizzate e impianti esistenti che producono o possono produrre danni all'ambiente, vengano condizionati dalla prospettiva di ottenerne delle entrate. Per questo si propone l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare in cui affluiscono tutte le entrate che poi vengono riversate ai parchi di provenienza soltanto nella misura del 20%. L'80% restante è destinato a progetti finalizzati alla conservazione presentati dalle aree protette con priorità per le aree protette marine in considerazione della loro estrema precarietà finanziaria. Per quanto però riguarda le nuove concessioni si prevede che per il primo quinquennio resti in capo al Ministero il 100% delle entrate onde evitare ogni rischio di condizionamento dell'Ente parco. L'emendamento contiene anche alcune nuove tipologie di entrate (da impianti a fune, da beni demaniali, da beni sottratti alla criminalità organizzata). Si aggiunga infine che, con riferimento al capoverso 1-*undecies* si sana l'errore contenuto nell'ultimo periodo.

Marchio

- All'articolo 8, comma 1, capoverso 1-duodecies
 - primo periodo, dopo le parole "il proprio marchio" cancellare "di qualità";
 - sostituire il secondo periodo con il seguente:

"Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territori e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge predispone uno o più regolamenti per stabilire i criteri e le modalità di concessione dei marchi degli Enti gestori delle aree protette al fine di garantire a parità di prodotto od offerta omogeneità dei suddetti livelli di qualità e sostenibilità".

Motivazione

I marchi dei parchi non possono essere in alcun modo considerati come "di qualità" non solo perché non esistono criteri di certificazione che ne definiscano l'uso, ma perché non è competenza degli Enti Parco certificare la qualità di prodotti o servizi. Inoltre è del tutto evidente che una regolamentazione dell'utilizzo dei marchi rimessi a regolamenti predisposti da ciascun parco porta ad una regolamentazione differenziata che apre rischi notevoli nei confronti di consumatori ed utenti. È invece auspicabile una regolamentazione unica nazionale che coinvolga i Ministeri competenti per i prodotti agro alimentari e i servizi turistici.

FAUNA

- All'articolo 9, comma 1, art. 11.1,
 - al comma 1, primo periodo, dopo le parole "sono definiti" aggiungere le seguenti: *"in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992"*;
 - ancora al comma 1, primo periodo, dopo le parole "dell'ISPRA" aggiungere le seguenti: *"e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157"*;
 - al comma 1, terzo periodo sostituire le parole "in conformità 21 maggio 1992" con le seguenti: *"in conformità alle suddette Direttive."*

Motivazione

Come si può facilmente notare l'emendamento, anticipando sin dalle prime righe dell'art. 9 il riferimento alle norme comunitarie, le richiama in modo più chiaro rendendo evidente il fatto che queste sono riferimento per tutti gli interventi previsti. Il richiamo all'art. 19-bis della legge 157/1992 ("tutela della fauna e disciplina dell'attività venatoria"), che riguarda l'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva CEE 409 del 1979, mette al riparo l'articolo dal rischio concreto di infrazione comunitaria, recependo il testo della legge 157/92 rimodellato in seguito alla condanna dell'Italia in Corte di Giustizia europea proprio in seguito al cattivo recepimento del regime di deroga. Rispetto al testo originale l'emendamento evita inoltre possibili interpretazioni strumentali sul fatto che la normativa comunitaria si debba riferire alle sole aree ZPS, SIC e ZSC9.

- All'articolo 9, comma 1, art. 11.1, comma 2,
 - sostituire le parole "sono finalizzati che può determinare" con le seguenti: *"sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica che determinano"*;
 - sopprimere le parole "o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente rilevanti";
 - sostituire le parole "le specie alloctone" con *"le specie aliene invasive"*.

Motivazione

L' emendamento intende prevenire possibili interpretazioni che non correlino chiaramente gli interventi di contenimento della fauna ad oggettive ragioni che come tali devono essere misurabili e quantificabili. Precisa che gli interventi mirano al contenimento non in genere della fauna, ma della fauna che produce danni. Infine, riprendendo la terminologia delle direttive comunitarie, chiarisce che l'intervento sulla specie viene previsto in relazione non tanto della sua presenza quanto del fatto che questa essendo invasiva agisce interferendo negativamente con altre specie.

- All'articolo 9, comma 1, art. 11.1, comma 3, sostituire le parole "o da persone da esso autorizzate" con le seguenti:

“, da altro personale pubblico o da proprietari e conduttori di fondi all'interno di tali fondi, purché muniti di licenza di caccia,“

Motivazione

L'emendamento armonizza l'articolo 11.1 introdotto nella legge 394/91 con l'articolo 19 comma 2 della legge 157/92, evitando al tempo stesso il rischio che gli interventi di controllo possano dar luogo a forme celate di attività venatoria, con conseguente disturbo alla fauna e impatto sulla biodiversità dell'area.

- All'articolo 9, comma 1, art. 11.1, comma 4, secondo periodo, dopo le parole "devono valutare" inserire le seguenti: *"in via preventiva e prioritaria"*.

Motivazione

Si chiarisce inequivocabilmente che gli abbattimenti selettivi costituiscono un'estrema *ratio*. Per altro il sistema delle catture, se correttamente gestito, può coinvolgere in modo virtuoso anche il mondo imprenditoriale territoriale abbattendo i costi degli interventi.

- All'articolo 9, comma 1, art. 11.1, comma 5, prima delle parole iniziali "Al personale di enti o organismi" inserire le seguenti:

"Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157,"

Motivazione

Si chiarisce che le disposizioni del comma 5 non sostituiscono in alcun modo il sistema di sanzioni previste dalla legge 157 del 1992 (la "legge sulla caccia"), ivi compreso il sistema sanzionatorio penale, qualora, nell'applicazione dei piani di contenimento della fauna, dovessero verificarsi situazioni gravi ed intenzionali in netto contrasto con la tipologia degli interventi previsti.

- All'articolo 9, comma 1, art. 11.1, sopprimere il comma 7.

Motivazione

Si intende, in tal modo, evitare una situazione di potenziale ancorché patente conflitto di interessi per Ispra, che risulterebbe, al tempo stesso, il soggetto che approva i piani di abbattimento e il soggetto che ottiene risorse provenienti da tali abbattimenti, vale a dire dalla commercializzazione di una parte dei capi abbattuti.

- Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente articolo 9-bis:

“Art. 9-bis.

(Divieto di introduzione della specie Cinghiale in tutto il territorio nazionale)

In tutto il territorio nazionale è vietato a chiunque introdurre in qualsiasi forma la specie Cinghiale (Sus scrofa). Gli allevamenti di tale specie sono ammessi con l'esclusiva finalità di uso alimentare secondo criteri e modalità individuate con apposito regolamento dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare previo parere della Conferenza Stato Regioni. Detto regolamento, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, deve prevedere modalità di allevamento che impediscano e prevengano possibili fuoriuscite anche accidentali dei capi allevati e che consentano una tracciabilità degli stessi anche durante tutto il processo di trasformazione alimentare.”.

Motivazione

L'emendamento intende risolvere “alla fonte” il problema del sovrannumero di cinghiali, che trascende le aree protette per interessare l'intero territorio nazionale. Solo in presenza di una rigorosa e generale moratoria di immissioni e di allevamenti di cinghiali il contenimento della specie potrà ragionevolmente avere successo.

- All'articolo 17, capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole “di cui agli articoli” e prima del numero “11” inserire il numero “9-bis”.

Motivazione

Questo emendamento prevede la sanzione in caso di violazione del divieto di immissione della specie cinghiale. La sanzione, che comunque riguarda tutto il territorio nazionale, è la più alta tra quelle stabilite dall'art. 30 in considerazione della gravità del fenomeno.

AREE PROTETTE DI MARE

Istituzione

- L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

“Art. 18. – (Istituzione delle aree protette di mare).

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, istituisce con proprio decreto i parchi nazionali marini e le riserve marine sulla base del finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in parco nazionale marino o riserva marina ai sensi dell'art. 2, comma 4-bis, l'ISPRA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, svolge l'istruttoria tecnica preliminare sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede alla classificazione delle aree protette di mare già istituite o in corso di istituzione alla data di entrata in vigore della presente legge in parchi nazionali marini e riserve marine. L'ente gestore di cui all'art. 19 è costituito entro la fine dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge sono comunque da considerarsi istituendi parchi nazionali marini quelle aree marine protette già istituite con estensione superiore a 10.000 ha e/o perimetro costiero superiore a 40 km.

1-ter. Nel caso in cui aree protette di mare già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge vadano a formare l'estensione a mare di parchi nazionali, gli enti gestori di tali parchi recepiscono le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle suddette aree e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa.

2. Gli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.

4. I parchi nazionali marini e le riserve marine possono essere istituiti nelle aree di reperimento di cui all'articolo 36 della presente legge e ai siti della "rete Natura 2000", in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali. Con riferimento all'istituzione possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede con proprio decreto a classificare come parchi nazionali marini o come riserve marine le aree che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano istituite o in corso di istituzione come aree marine protette. I soggetti gestori provvedono all'adeguamento entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto. Gli Enti parco con estensione a mare recepiscono la perimetrazione, la zonazione, la disciplina delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle rispettive aree marine protette e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa nonché i contratti in corso.

5. Il decreto istitutivo di un parco nazionale marino o di una riserva marina contiene la denominazione, le finalità, la delimitazione dell'area, la zonazione, l'indicazione delle attività non consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. In caso di riserva marina lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

6. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive».

Motivazione

Il complesso tema delle Aree marine protette è stato specificatamente trattato nei documenti consegnati alla Commissione. La proposta contenuta negli emendamenti qui proposti con riguardo alle aree protette di mare mira a dare "pari dignità" alle aree marine protette terrestri e marine. Pur rendendosi conto delle differenti problematiche, si ritiene siano maturi i tempi per

l'istituzione di veri e propri Parchi nazionali marini, per la quale si è prevista una delega al Ministero dell'Ambiente. Poiché è di tutta evidenza che solo alcune delle attuali AMP potranno avere le caratteristiche per diventare Parchi nazionali marini, si è anche prevista una forma differenziata per le altre che, anche per chiarezza, si propone assumano la denominazione di riserva marina. In sede di prima attuazione della legge si è ritenuto opportuno indicare un criterio quantitativo per individuare quelle aree marine protette da istituire come Parchi nazionali marini. La proposta elaborata recupera le competenze statali che in questo caso non sono solo in relazione alla tutela della natura, ma anche in riferimento al demanio marittimo.

Gestione

- L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

*«Art. 11.
(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

“Art. 19 – (Gestione delle aree protette di mare).

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta di mare è assicurato dall'Ente parco, nel caso dei parchi nazionali marini, e dall'apposito Consorzio, nel caso delle riserve marine, con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'Ente parco nazionale marino, istituito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio contiguo all'area protetta ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2-bis. Sono organi dell'Ente parco: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) il Revisore unico dei conti. Agli organi e al Direttore si applicano le norme contenute nell'art. 9 in quanto siano compatibili e non sia altrimenti disposto. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da due componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno designato dallo stesso Ministro e scelto tra persone particolarmente qualificate nella conservazione della natura e nella gestione delle aree protette, e l'altro designato dal Comune o dai Comuni costieri con funzioni di Vice-presidente.

2-ter. Il Consorzio di gestione della riserva marina può essere composto da enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni di protezione ambientale riconosciute. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, stabilisce i componenti, definisce gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione, fissa la data di scadenza per la costituzione del consorzio, trascorsa inutilmente la quale procede al suo commissariamento.

2-quater. Qualora le riserve marine siano di ridotte dimensioni o con specifica rilevanza scientifica o didattica il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidarne la gestione, singolarmente o in forma associata, a istituzioni culturali, scientifiche o ad associazioni di protezione ambientale riconosciute con apposita convenzione in cui vengono definiti gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione.

2-quinquies. Qualora un'area protetta di mare sia contigua a un parco regionale la gestione è affidata con apposita convenzione all'Ente parco e si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree protette di mare. Il Direttore del parco svolge anche le funzioni di direttore dell'area protetta di mare.

2-sexies. Qualora le caratteristiche fisiche e le ridotte distanze lo consentano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidare a uno stesso soggetto la gestione di più parchi nazionali marini o di più riserve marine oppure anche di entrambi.

2-septies. La pianta organica dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è costituita da una dotazione di personale necessario alla direzione e al funzionamento essenziale e impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina la dotazione minima necessaria per ciascuna area protetta di mare i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2-octies. Ai consorzi di gestione delle riserve marine si applicano le norme previste dal testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla normativa vigente.

2-novies. La direzione dei parchi nazionali marini è affidata a un Direttore al quale si applicano le disposizioni previste per il Direttore dei parchi nazionali e in particolare il comma 11 dell'art. 9.

3. Entro un anno dal legittimo insediamento del Consiglio direttivo dell'Ente parco e dall'affidamento della gestione della riserva marina a Consorzio l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

4. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore del parco nazionale marino o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 3, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

- b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;*
- c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;*
- d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.*

5. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, oltre a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, e salvo quanto stabilito al comma 7 del presente articolo, sono vietati:

- a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;*
- b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;*
- c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;*
- d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scari-chi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;*
- e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;*
- f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;*
- g) l'uso di fuochi all'aperto.*

6. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:

- a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;*
- b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;*
- c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;*
- d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.*

7. I divieti di cui al comma 5 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle

sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di ecocompatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

8. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e situate nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine, nelle estensioni a mare dei parchi nazionali oppure nel raggio di 12 miglia dal relativo perimetro esterno, sono tenuti a versare annualmente e direttamente all'ente gestore in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

9. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio di imbarcazioni, per punto di ormeggio mediante boe e per posto barca, presenti nel parco nazionale marino, nella riserva marina, nell'estensione a mare del parco nazionale e nelle zone di mare poste entro due miglia dai relativi perimetri esterni sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

10. La sorveglianza nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.

11. Al fine di assicurare la tutela dei parchi marini, delle aree protette marine e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1° febbraio 2007.

12. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta del mare costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta del mare, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento del parco marino, dell'area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta del mare non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura.

13. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14. Gli enti gestori delle aree marine protette che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.

Motivazione

La distinzione tra Parchi nazionali marini e Riserve marine trova la sua giustificazione nel differente regime di gestione: i primi sono gestiti da autonomi Enti gestori del tipo di quelli terrestri, sia pure semplificati; i secondi da Consorzi del tipo di quelli che attualmente gestiscono le aree marine protette.

Il presente emendamento prevede una dettagliata disciplina per la gestione di entrambi i tipi.

Di particolare importanza la soluzione individuata per garantire il finanziamento del sistema attraverso la riscossione di canoni demaniali e di royalties (cfr. anche emendamento all'art. 8, capoverso 1-undecies). Poiché questo potrebbe essere insufficiente per le riserve più piccole, è stato previsto che il fondo delle royalties istituito presso il Ministero dell'Ambiente venga destinato prioritariamente per soddisfare le esigenze delle aree protette di mare (cfr. emendamento all'art. 8, capoverso 1-quinquiesdecies).

Aree marine di reperimento

- All'articolo 21, comma 1, aggiungere la seguente lettera d):

“d) alla fine dell’art. 36 aggiungere le seguenti lettere:

- ee-octies) Isole Eolie;*
- ee-novies) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;*
- ee-decies) Capo Caccia, Isola Piana.”*

Motivazione

Con l’abrogazione del titolo V della legge del mare del 1982 – previsto nell’emendamento che sostituisce l’art. 12 e precisamente nel comma 2 del nuovo art. 12 - viene a cadere l’elenco delle aree marine di reperimento ivi contenuto. Nella massima parte di quelle aree in questi 35 anni sono state istituite aree protette marine. Restano le aree qui indicate.

PROGRAMMA TRIENNALE

- L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12.

(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991)

1. Dopo l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

“Art. 19-bis. – (Programma triennale per il sistema nazionale delle aree naturali protette).

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina ogni tre anni un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni per le aree protette nazionali e regionali e ove sono specificati i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, anche in applicazione di direttive nazionali e comunitarie, convenzioni e programmi internazionali, operando la necessaria delimitazione dei confini. Il programma stabilisce i criteri e indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse, e fissa altresì i criteri per la realizzazione della Rete ecologica nazionale e il raggiungimento degli obiettivi dalla Strategia nazionale per la biodiversità.

2 Il programma definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali. Prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree. Determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

3 Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree protette sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi terrestri, marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire con il programma stesso. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette nazionali sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

4. *Proposte relative al programma possono essere presentate dalle regioni, dalle province autonome e dai comuni. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.*

5. *Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta entro il mese di gennaio la proposta di programma alla Conferenza delle regioni e delle province autonome che delibera entro 60 giorni. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua approvazione. Qualora il programma non venga adottato dalla Conferenza nel termine previsto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

6. *Allo scopo di favorire la promozione economica e sociale dei territori interessati e promuovere le politiche di sistema per le aree protette, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo inserisce nel proprio bilancio, un Fondo, annuale e pluriennale, finanziato con risorse nazionali, da utilizzare per finanziare il presente Programma triennale, per il cofinanziamento di programmi e progetti, regionali nazionali ed europei, presentati dagli organismi di gestione delle aree naturali protette valutati dallo stesso Ministero e meritevoli di attuazione ai fini della presente legge, e per finanziare le strategie nazionali per la conservazione della biodiversità e l'attuazione delle politiche di sistema.*

7. *Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sull'attuazione del programma e propone le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita la Conferenza delle regioni e province autonome, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva.*

8. *Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.*

9. *L'ente gestore dell'area protetta predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 3, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità.*

10. *Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.*

11. *Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione delle riserve naturali statali e delle riserve marine in caso*

di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo, nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al presente articolo.

12. Sono estese agli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.

13. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui alla presente legge sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.

14. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area naturale protetta, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.”

2. Sono abrogati:

- il Titolo V, Riserve marine, della legge 31 dicembre 1982, n. 979;
- l'art. 20 della presente legge;
- l'art.76 dl decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- i commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179.»

Motivazione

Questo emendamento ha lo scopo innanzi tutto di far rivivere il programma triennale, già previsto dall'art. 4 della legge quadro (394 del 1991) e inopinatamente soppresso dall'art. 76 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112, malgrado si fosse dimostrato uno strumento particolarmente utile. Inoltre prevede una serie di norme che si è ritenuto utile raggruppare in uno stesso articolo, riprendendole in parte anche dal citato art. 4. Per quanto riguarda le abrogazioni stabilite dal secondo comma si può osservare innanzi tutto che, alla luce delle modifiche contenute nella proposta e soprattutto negli emendamenti qui proposti, sia il titolo V della legge del mare (979 del 1982) sia l'art. 20 della legge 394 devono considerarsi superati e la loro permanenza crea solo equivoci. Inoltre, per far rivivere il programma triennale diventa, se non strettamente necessario, certamente opportuno, abrogare formalmente il citato art. 76 che ne ha previsto la soppressione. Si osservi in proposito che, qualora questo emendamento non venisse approvato, la soppressione dell'art. 76 diverrebbe necessaria per permettere che venga predisposto il programma triennale comunque previsto dall'art. 18 come compito principale del Comitato nazionale per le aree protette: senza abrogazione dell'art. 76 si aprirebbe infatti un grave problema.

SORVEGLIANZA

- All'articolo 13 inserire il seguente comma 2:

«All'articolo 21 della legge 394 del 1991 il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'Ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli Enti parco. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.”».

Motivazione

Il decreto legislativo 177 del 2016 sull'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri all'art. 8 stabilisce che il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, all'interno del quale risulta inquadrata la gran parte del personale che proviene dal CFS, “dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale”, mentre di esso “si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero”. Poiché nulla si dice degli Enti parco, per evitare problemi di interpretazione, è necessario chiarire che, come avveniva per il personale del CFS che svolgeva attività di sorveglianza nei parchi nazionali, così anche il personale dell'Arma dei Carabinieri che svolge le stesse funzioni deve essere posto alle dipendenze funzionali dei medesimi Enti.

COMITATO NAZIONALE PER LE AREE PROTETTE

- All'articolo 18, comma 1, capoverso 3 (comma 3 dell'art. 33 della legge n. 394),
 - dopo le parole "da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali," inserire le seguenti:

"da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,";

- dopo le parole "(Federparchi) e" sostituire le parole "da un rappresentante" con le parole:

"da due rappresentanti".

Motivazione

Il territorio delle aree naturali protette italiane è ricchissimo non solo per la natura, ma anche per le straordinarie tracce di storia sociale, culturale, artistica che esse contengono. La presenza del rappresentante del Mibact all'interno del Comitato nazionale per le aree protette è segno della consapevolezza dell'unità dei valori presenti in un territorio e nello stesso tempo della necessità di un impegno generale a promuovere l'insieme di essi.

MODIFICHE AL CODICE DEI BENI CULTURALI

- All'articolo 24, comma 1, lettera a),
 - sostituire le parole "comunica al soprintendente l'atto di assenso" con le seguenti: *"si pronuncia dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente"*;
 - aggiungere, in fine, il seguente periodo: *"L'ente parco deve disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche."*

Motivazione

Pur comprendendo l'intento di semplificazione, va sottolineato che proprio i territori dei parchi nazionali rappresentano paesaggi altamente sensibili e di particolare delicatezza, sia dal punto di vista ecologico, che naturalistico e culturale. Per questo è opportuno specificare i presupposti necessari (già presenti all'art. 146 del Codice dei Beni Culturali) per assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche. Occorre poi evidenziare il rischio di un "rovesciamento" del ruolo del Soprintendente. Se nella procedura ordinaria, infatti, la Regione si pronuncia sull'autorizzazione paesaggistica a seguito dell'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente, nella proposta 4144 si prevede che l'Ente parco provveda *comunicando* l'atto di assenso al Soprintendente. Si limita così il ruolo della Soprintendenza per interventi in aree estremamente delicate e vulnerabili e si istituisce un nuovo procedimento generando rischi di sovrapposizione rispetto alla disciplina ordinaria. È inoltre doveroso ricordare che negli ultimi mesi sono state apportate importanti semplificazioni in materia di autorizzazione paesaggistica con il DPR previsto dal c.d. Decreto "Sblocca Italia" e dunque c'è già uno snellimento delle procedure di autorizzazione paesaggistica, con l'eliminazione di tutti quei casi di lieve entità che non comportano modifiche irreversibili ai beni e al paesaggio.

- All'articolo 24, comma 1, lettera b), dopo le parole "enti gestori di aree protette regionali", aggiungere le seguenti:

" , subordinatamente all'approvazione, da parte della regione, di un piano di cui all'articolo 143,"

Motivazione

Relativamente alla facoltà di delegare la funzione autorizzativa in materia di paesaggio agli enti gestori di aree naturali protette regionali, si ritiene che non ci siano garanzie sufficienti della presenza di competenze tecniche interne all'Ente. E' dunque opportuno subordinare la possibilità di dare tale funzione fondamentale alla presenza di un piano paesaggistico regionale.

ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

- L'articolo 26 è soppresso

Motivazione

La materia del riordino del sistema di riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale *ex lege* 349 del 1986 è fuori contesto nella presente proposta di legge. La materia, per ammissione stessa delle associazioni necessita di un riordino che si basi però non solo su meri criteri numerici di presenza territoriale, ma sull'effettiva attività svolta in via prioritaria in campo ambientale. Inoltre, per i motivi di seguito illustrati, la materia necessita di un raccordo con la normativa del Terzo Settore.

IN SUBORDINE

- All'art. 26 , comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 13, comma 1, dopo le parole "a carattere nazionale presenti in almeno" la parola "dieci" è sostituita dalla parola "cinque".

Motivazione

Riprendendo quanto esposto in relazione alla richiesta di soppressione dell'articolo, si sottolinea come il punto del carattere nazionale delle associazioni di protezione ambientale non stia nel richiedere una più estesa presenza territoriale, quanto quello di avere certezza che queste svolgano in modo prevalente attività di tutela tali da riguardare un interesse di carattere nazionale in considerazione del rilievo costituzionale che ha il tema della protezione della natura e del paesaggio.

- All'articolo 26, comma 1, lettera *b*), capoverso "Articolo 13", comma 2, sostituire le parole "possono essere definiti ulteriori criteri" con le seguenti:

"sono definiti nel dettaglio i criteri".

Motivazione

Per garantire che il riconoscimento delle *ex lege* 349 del 1986 riguardi associazioni (enti) di protezione ambientale che effettivamente svolgono attività di tutela di interesse nazionale, ferma restando l'inadeguatezza di criteri quantitativi fissati per legge, si ritiene opportuno che sia il Ministero dell'ambiente a stabilire nel dettaglio quali debbano essere i criteri che ovviamente dovranno essere di carattere soprattutto qualitativo.

- All'articolo 26, comma 1, lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole "associazioni di protezione ambientale", con le seguenti:

"enti di protezione ambientale";

Motivazione

La riforma del Terzo settore (legge 106/2016) ha operato, per la prima volta, l'elaborazione di una definizione corretta ed aggiornata dei relativi enti, prescindendo dalle rispettive forme giuridiche o dalle qualificazioni di carattere fiscale ed intendendo circoscrivere, per l'effetto, l'accesso alla normativa premiale prevista dalla medesima legge. In quest'ottica, per Terzo settore si intende "il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi".

L'emendamento mira a sostituire l'attuale dizione di associazioni di protezione ambientale con quella di "enti di protezione ambientale" per ragioni di uniformità con la terminologia della riforma ("enti privati"), dissipando in questo modo ogni dubbio quanto alla natura giuridica degli enti del Terzo settore che possono essere riconosciuti come tali dal Ministero dell'Ambiente, senza ampliarne il novero. L'intervento, dunque, ha una natura prettamente chiarificatrice.

- All'articolo 26, comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, dopo le parole "del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare" aggiungere le seguenti:

"tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106,"

Motivazione

La proposta mira a confermare la collocazione degli "enti di protezione ambientale" tra gli enti del Terzo settore.

DELTA DEL PO

- L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

*“Art. 27.
(Istituzione del Parco del Delta del Po).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po che comprenderà almeno il territorio del Parco naturale regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27, e il territorio del Parco regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36. Qualora l'intesa non preveda l'ampliamento del Parco interregionale alle aree naturalisticamente rilevanti esterne ai due parchi regionali, sono considerate aree contigue ai sensi dell'articolo 32 le aree confinanti della rete Natura 2000 di cui all'articolo 2 della presente legge con esso confinanti.

2. Qualora l'intesa non si perfezioni entro la data sopra indicata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po che ricomprende il territorio dei due parchi regionali e quello delle aree della rete Natura 2000 come delineate nel comma precedente.”

Motivazione

E' stato più volte denunciato che il testo dell'articolo che si propone di sostituire sia da un lato poco chiaro (quale tipo di parco verrebbe istituito: nazionale, interregionale, altro?) e dall'altro pericoloso (scaduti i termini della delega al governo, non raggiunta l'intesa obbligatoria con le Regioni, rischierebbe di venir meno la stessa possibilità di istituire il Parco nazionale come previsto dall'art. 35, comma 5, della legge 394 del 1991). L'unico risultato che questo articolo produrrebbe è quello della legittimazione dello *status quo* che è largamente insoddisfacente sotto il profilo della conservazione soprattutto in relazione all'esclusione di aree situate al confine dei due parchi regionali che sono di eccezionale rilevanza naturalistica.

L'articolo che si propone in sostituzione ripropone l'impianto della legge quadro e riapre i termini, e quindi la possibilità, per l'istituzione del Parco interregionale. Il termine di sei mesi è lo stesso della delega al Governo previsto dall'articolo da sostituire; eguali sono anche i criteri per la perimetrazione. La proposta avanzata però ha due elementi di forza e di chiarezza: da un lato non viene persa l'ipotesi del Parco nazionale, dall'altro la perimetrazione definita per legge, che comprende anche le aree della rete Natura 2000, funge da reale stimolo per l'intesa del Parco interregionale.